

SENTENZA
N. 6237/14
Anno 2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RUOLO GENERALE
N. 73829/13

REPERTORIO
N. /14

DEPOSITATA IL
07/05/2014

IL GIUDICE DI PACE DOTT. SERGIO GALLO DELLA SEZ. 1A CIVIL
pronunciato la seguente



SENTENZA

Nella causa avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., discussa all'udienza del 15.1.2014, promossa con atto di citazione notificato in data 20.8.2013 e iscritta il 9.10.2013 al n. 73829/2013 R.G.

VERTENTE TRA

[REDACTED]
domiciliato in Milano, [REDACTED], dal quale è rappresentato e difeso, per delega in calce all'atto di citazione. C. Fiscale [REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Milano, [REDACTED], presso lo studio [REDACTED] dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. C. Fiscale: [REDACTED]

OPPOSTA

Conclusioni dell' opponente: In via principale: per i motivi esposti in atti, rilevato, anche d'ufficio, che la sentenza di divorzio sottostante all'atto di precetto in questa sede opposto non costituisce valido titolo esecutivo, accertato e dichiarato che nulla risulta dovuto a titolo di spese di cui alla Sentenza n. 13097/06 emessa dal Tribunale di Milano, per il periodo compreso tra il luglio 2012 ed il mese di maggio 2013, anche in assenza di valido

5/1/2014

titolo esecutivo, condannare la Sig.ra [REDACTED] alla rifusione in favore del Sig. [REDACTED] dell'importo di Euro 738,51, con espressa riserva di separata azione per tutti gli ulteriori importi versati e non dovuti dalla Sentenza di divorzio, in ogni caso privando di qualsiasi voglia effetto l'atto di precetto per cui è causa; sempre in via principale: per i motivi esposti in narrativa, nonché per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Sig.ra [REDACTED], condannare la stessa al pagamento delle spese processuali. In ogni caso: con vittoria di spese del presente procedimento.

Conclusioni della opposta: voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via principale: respingere l'opposizione a precetto, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra indicati. Accertare e dichiarare dovuta dal Sig. [REDACTED] alla Sig.ra [REDACTED] la somma complessiva di € 664,46 già depurata dell'importo pari ad € 22,45 che per mero errore materiale è stata ricompresa nelle somme di cui all'atto di precetto già restituita banco iudicis in data 21.10.2013. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. In via subordinata: accertare e dichiarare dovuta dal Sig. [REDACTED] alla Sig.ra [REDACTED] la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia con compensazione delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE -

Con atto di citazione notificato in data 20.8.2013, [REDACTED] proponeva opposizione a precetto ex art. 615, con il quale si intimava allo stesso di pagare la complessiva somma di Euro 738,51, relativa a spese straordinarie sostenute da [REDACTED] in favore dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED].

L'opponente contestava preliminarmente la illegittimità del precetto opposto per l'assenza di un valido titolo esecutivo e nel merito la pretesa ritenendo non dovuti gli importi richiesti.

71
DICE DI PAGARE
71

Si costituiva la opposta, la quale, contestando il contenuto dell'atto di opposizione, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Il G.d.P. convocava le parti personalmente ed esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.

All'udienza del 15.1.2014, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione.

Nel merito ritiene questo giudice che l'opposizione meriti parziale accoglimento.

Passando alla qualificazione della proposta opposizione questa non può comunque che definirsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. , comma 1 , in quanto si contesta il diritto ad agire in executivis in relazione alle somme indicate in precetto. Detto questo va chiarito che oggetto esplicito dell'impugnativa fatta valere dall'opponente non può però considerarsi il precetto nella sua interezza, ma solo la debenza o meno di alcune voci ivi inserite. Infatti è pacifico che uno degli scontrini riportante la somma di Euro 22,45, il cui pagamento viene richiesto nel precetto impugnato si riferisce ad una spesa personale della creditrice opposta e non a spese scolastiche o mediche dei figli. Sul punto va chiarito che la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce il principio secondo cui l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero , ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente. L'intimazione rimane dunque valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantità del credito. (Cass. n. 5515 del 29.2.2008). In tale senso infine depone anche la norma di cui all'art. 159 c.p.c. in tema di nullità degli atti processuali.

Nel giudizio de quo il precetto opposto veniva emesso per il mancato pagamento da parte dell'opponente delle spese scolastiche e mediche nell'interesse dei figli minori [redacted] e [redacted].

CE
DE
PAS
SIN

Parte opponente contesta il precetto opposto eccependo in via preliminare la sua illegittimità in assenza di un titolo esecutivo alla base dello stesso e nel merito che le somme richieste con il decreto ingiuntivo non sono dovute.

Sulla questione ~~delle spese~~^d delle spese straordinarie e mediche nell'interesse del figlio da parte del genitore non affidatario questo giudice ritiene che per principio generale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto in azione e non può, per difetto d'interesse, richiedere ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per il medesimo titolo e lo stesso oggetto, benché all'imprescindibile condizione che l'oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato (Sent. Cass. n. 15084 del 30.6.2006). In ogni caso il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota" le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore. (Cass. n. 11316 del 23.5.2011).

L'atto di precetto opposto deve ritenersi pertanto legittimo. Infatti con Sentenza n. 13097/2006 il Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento degli effetti civili tra ~~_____~~ e ~~_____~~, affidando in via esclusiva i figli ~~_____~~ de ~~_____~~ rispettivamente di 8 anni e 5 anni alla madre. La citata Sentenza prevede, fra le altre condizioni, a carico del Sig. ~~_____~~ la corresponsione della metà delle spese scolastiche, extrascolastiche, mediche e sportive a favore dei figli minori ~~_____~~ e ~~_____~~. Espone parte opposta che dal luglio 2012 al maggio 2013 la Sig.ra ~~_____~~ affrontava spese

straordinarie relative alla salute e vita scolastica nell'interesse dei figli pari ad Euro 1.792,22 a fronte dei quali il Sig. [REDACTED] deve più della metà della quota posta a suo carico. Per verificare l'esattezza delle voci e dei conteggi contenuti nel precetto impugnato, bisogna partire oltre che dalla citata Sentenza n. 13097/2006 del Tribunale anche dagli scontrini e ricevute che provano le spese. Va rilevato che gli scontrini prodotti in giudizio (ad eccezione di quello dell'importo di Euro 22,45) si riferiscono a spese scolastiche (acquisto libri e materiale scolastico, costo gita scolastico, abbonamento studenti) o a spese mediche (scontrini di farmacia, esami sangue). Sulla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie per i figli va ritenuto che il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, come la giurisprudenza ha più volte sottolineato (Cass. n. 6197 del 22.3.2005), trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non certo nel tipo di legame sentimentale e giuridico sussistente tra i genitori. A questo proposito per quanto riguarda le spese maggiormente attinenti al profilo scolastico/educativo del minore la giurisprudenza è pressoché concorde e ferma nel ricondurre queste tra le spese ordinarie, anche se parametriche nell'arco di 1 anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, della quota d'iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò, ovviamente basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale e di imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. L'altra categoria di esborsi particolarmente rilevante è quella concernente le esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle spese ordinarie ed altre volte qualificate come spese straordinarie. A titolo esemplificativo rientrano tra le prime le c.d. cure ordinarie, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali di banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. In merito alla preventiva concertazione tra i coniugi va ritenuto che in tema di divorzio, poiché l'art. 6, comma 4, della legge

GIUDIZIO
CANTONALE
DI
LUGANO
ANNO

1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 , consente al coniuge non affidatario d'intervenire nell'interesse dei figli solo con riguardo alle decisioni di maggiore interesse , non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli. (Cass. n. 9376 del 27.4.2011). Secondo i principi generale , il coniuge che pretende il pagamento del 50% delle spese scolastiche e universitarie deve documentare il pagamento.

Nella causa de quo si deve ritenere che gli importi richiesti con il precetto opposto si riferiscono a spese scolastiche e mediche ordinarie e sono tutte documentate.

Parte opponente contesta le debenza di dette somme sotto diversi profili:

- parte opponente eccepisce che la Sig.ra ██████ percepisce dei voucher a titolo di dote scuola o buono libro e la somma percepita a tale titolo deve essere detratta dalle spese che il Sig. ██████ deve rimborsare:

che parte della somma è già stata rimborsata;

che l'importo di Euro 180,000 a titolo di abbonamento ATM deve intendersi compreso nell'importo di Euro 900,00 corrisposto a titolo di mantenimento dei figli

Questo giudice ritiene che la somma richiesta dalla opposta nel decreto (ad eccezione di quello dell'importo di Euro 22,45) è quella dovuta. Infatti il totale delle spese provate è pari ad Euro 1.792,22 (dalla quale va detratto l'importo di Euro 22,45) e i pagamenti effettuati dall'opponente per queste spese ammonta a complessive Euro 418.41. Pertanto l'importo complessivo ancora dovuto da dividere è Euro 1.351,36. L'opponente pertanto al momento della notifica del precetto doveva corrispondere la somma di Euro 675,68, che risulta avere pagato successivamente alla notifica dell'atto opposto.

Per quanto riguarda l'eccezione di parte opponente relativa alla circostanza che la opposta percepisce dei voucher a titolo di dote scuola, deve rilevarsi che la dote scuola (deliberata dalla Regione Lombardia e componente contributi per l'acquisto dei libri di testo e/o



dotazioni tecnologiche) può essere presentata da uno dei genitori per il quale si sostengono le spese. Il richiedente deve avere una certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 15.458,00. A questo riguardo l'Isee viene utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per determinare il costo di servizi e prestazioni non destinati alla generalità dei cittadini o che prevedono tariffe agevolate o esenzioni. Attraverso lo strumento dell'Isee la pubblica amministrazione parametrizza il costo del servizio o della prestazione erogati alla esatta situazione economica dell'intero nucleo familiare del richiedente tenendo conto della dimensione della famiglia e sommando all'indicatore della situazione reddituale quello del patrimonio immobiliare e mobiliare. Inoltre la disciplina Isee (art. 1-bis comma 1, del Dpcm 221/99, modificato dal Dpcm 224/2001, regolamento di attuazione del Dlgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni) fa riferimento alla famiglia anagrafica cos' come definita dall'articolo 4 del Dpr 223/89 e successive modifiche e integrazioni. I coniugi separati con provvedimento del giudice e con diversa residenza non appartengono più ad uno stesso nucleo familiare: i figli, residenti con la madre, costituiscono pertanto a questi fini nucleo familiare con quest'ultima e il recente dpcm 159/2013 dispone che gli assegni di mantenimento dei figli devono essere inseriti nel cumulo dei redditi della dichiarazione Isee del coniuge che li percepisce e possono venire detratti nella dichiarazione Isee del coniuge che li corrisponde. Nel caso de quo è accertato che ██████████ nel 2013 aveva un Isee di Euro 12.410,29 e dunque aveva diritto ad una dote scuola per ciascun figlio rientrando nello scaglione da Euro 12.001 a 15.458 e dunque aveva diritto ad usufruire di un voucher per il figlio ██████████ di Euro 130 e per la figlia ██████████ di Euro 90. Dato il presupposto con i quali vengono concessi i voucher della dote scuola (Isee) e l'entità dei voucher concessi non si ritiene che la opposta avrebbe dovuto detrarre dagli importi richiesti all'opponente, a titolo di 50% delle spese scolastiche e mediche, gli importi da lei ricevuti come dote scuola, dal momento che l'Isee è uno strumento di misurazione della condizione economica utilizzato



per determinare il livello di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del cittadino. Se la opposta avesse dovuto detrarre l'importo da lei ricevuto a titolo di voucher si la stessa si sarebbe vista privata dai vantaggi che l'Isee le attribuisce in considerazione del sua situazione economica. Peraltro va rilevato che le somme erogate dal coniuge a titolo di mantenimento dei figli non conviventi consentono allo stesso di essere detratti dalla dichiarazione dei redditi e dalla eventuale dichiarazione Isee.

Anche per quanto riguarda il rimborso delle spese ATM, ritiene questo giudice che le stesse siano dovute nella misura del 50% in quanto se l'abbonamento è necessario per raggiungere la scuola frequentata tale spesa deve essere considerata come spesa scolastica.

Per quanto detto dunque l'opposizione va accolta solo parzialmente e pertanto l'atto di precetto impugnato va rettificato nel senso di escludere l'importo di Euro 22,45 dall'importo complessivo e conseguentemente va riconosciuto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la complessiva somma di Euro 719,53 (nello specifico Euro 675,68 per sorte capitale, euro 30,00 per compensi, euro 13,85 per spese, oltre accessori su compensi). Risulta comunque accertato che in data 14.6.2013 l'opponente provvedeva a saldare l'importo precettato , comprensivo di spese. E'altresi accertato cha la somma precettata pari ad Euro 22,45 veniva restituita da parte opposta all'opponente banco iudicis. La complessità della decisione , le difficoltà interpretative e spesso contrastanti delle disposizioni di legge , unitamente alle particolari vicende processuali e stante l'esito comunque esiguo della spiegata opposizione, rappresentano più che giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

- P. Q. M. -

Il G.d.P. di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie parzialmente l'opposizione disponendo non dovuto l'importo di Euro 22,45 precettato;
- per l'effetto dichiara che parte opposta aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la complessiva somma di Euro 719,53, oltre accessori sui compensi;
- accerta e dichiara che in data 14.6.2013 l'opponente provvedeva a saldare l'importo precettato , comprensivo di spese;
- accerta e dichiara cha la somma precettata pari ad Euro 22,45 veniva restituita da parte opposta all'opponente banco iudicis;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 7 aprile 2014

Il Giudice di Pace

Dott. Sergio Gallo

L K

